

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 in data 31.05.2010**

**OGGETTO: “ESAME CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEL COMITATO LECCHESE PER LA PACE E LA COOPERAZIONE TRA I POPOLI”.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che su iniziativa della Provincia di Lecco era stato istituito nell’anno 2001 il Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli, a cui la Provincia suddetta aveva formalmente aderito con deliberazione n. 25 del 30.05.2002, costituito da un gruppo di Comuni e di talune Associazioni del territorio lecchese aventi tra le finalità statutarie quella della cooperazione internazionale;

Evidenziato che lo scopo fondamentale del predetto Comitato, ai sensi del relativo Statuto, era la promozione, la valorizzazione e il sostegno alle iniziative di lecchesi impegnati in azioni di solidarietà e di pace nel mondo, favorendo in particolare il contributo e lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale e decentrata;

Dato atto che, in conseguenza dell’adozione della Deliberazione di Consiglio provinciale n. 62 in data 09.11.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, la Provincia di Lecco ha stabilito di recedere dal Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli revocando, contestualmente, la già citata Deliberazione n. 25 del 30.05.2002 di adesione al Comitato stesso;

Considerato il Comune di Casatenovo, di concerto con altri Enti Locali ed associazioni di volontariato, intende proseguire la pregressa esperienza nell’ottica di perseguire ulteriormente gli scopi e le finalità sopra citate, modificando la tipologia amministrativa di gestione delle varie attività al fine di renderla più razionale ed economica;

Accertato che il Comune di Casatenovo intende svolgere il ruolo di propulsore ed iniziatore nell’ambito di un modulo organizzativo fondato sulla convenzione tra gli Enti Locali aderenti, ex art. 30 del D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i., aperta anche ad associazioni private non aventi finalità di lucro, nell’ottica di una gestione associata e coordinata delle attività finalizzate al sostegno dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli interventi di solidarietà internazionale ex art. 19, comma 1-bis, del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8, introdotto dalla Legge di conversione, con modificazioni, 19 marzo 1993, n. 68;

Rilevato che attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di associazioni private non aventi finalità di lucro si intende dare piena attuazione al principio della cosiddetta “sussidiarietà orizzontale” riconosciuto sia a livello normativo ordinario (per es. art. 3, comma 5, del D. L.vo n° 267/2000 e s.m.i.) che a livello di disposizioni di rango costituzionale (art. 118, ultimo comma, del nuovo Titolo V della Costituzione);

Visto l’art. 30, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. il quale stabilisce che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

Vista l’allegata bozza di convenzione, all’uopo predisposta, trasmessa dal Comune di Casatenovo con mail del 24.03.2010, qui pervenuta il 25.03.2010 prot. n. 4023, composta da n. 13 articoli avente durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di stipula;

Dato atto che l’art. 11 di detta convenzione: “Documento di programmazione economica” al comma c) stabilisce che: *“le risorse stanziare annualmente dagli Enti Locali non potranno essere superiori allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione, ex art. 19, comma 1-bis, del D.L. n. 8/1993 come modificato, in sede di conversione in legge, dalla Legge n. 68/1993, e non potranno, comunque, essere inferiori ai seguenti importi:*

... *OMISSIS* ...

*Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti € 1.000,00.=”;*

Ritenuto di dover provvedere all’impegno di spesa per la somma di € 1.000,00.=, quale quota derivante dalla convenzione per l’istituzione e la gestione associata del Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli, relativamente all’anno 2010, demandando al Responsabile Area Servizi Affari Generali, Cultura e Tempo Libero, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione l’adozione delle determinazioni di impegno per i successivi anni nonché alla liquidazione delle predette quote;

Visto l’articolo 30 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. nonché il vigente Statuto Comunale;

Visto l’articolo 32 del vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dai responsabili dei servizi competenti;

Vista l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;

Constatata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 15 del vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

- di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'allegata convenzione di n. 13 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'istituzione e la gestione associata del Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli, avente durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di stipula;
- di provvedere all'impegno di spesa per la somma di € 1.000,00.= per la quota derivante dalla sopraddetta convenzione, relativamente all'anno 2010, con imputazione a carico dell'ex cap. n. 1510 – 1.05.02.05 – Comitato per la Pace - del bilancio di previsione 2010, che presenta la dovuta disponibilità;
- di incaricare il Sindaco ed i competenti uffici dell'espletamento di quanto necessario per la formalizzazione ed operatività della Convenzione "de quo";
- di autorizzare il Sindaco, in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente, alla stipula dell'allegata Convenzione, dopo l'esecutività della presente deliberazione;
- di dichiarare, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.---